

Codice A1610B

D.D. 12 maggio 2020, n. 193

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III.D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n.31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. - GROSSO (TO) - Intervento: Realizzazione di rotatoria tra la S.P. N.22 e la S.P. N.22, DIR.1.- Autorizzazione paesaggistica.



ATTO N. DD-A16 193

DEL 12/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III.D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n.31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. - GROSSO (TO) - Intervento: Realizzazione di rotatoria tra la S.P. N.22 e la S.P. N.22, DIR.1.- Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dalla Città metropolitana di Torino, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente

determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato2)

visto l'art. 103, comma 1, del decreto legge 18/2020, come modificato dall'articolo 37 del decreto legge 23/2020, che prevede, in considerazione dell'emergenza sanitaria, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi,

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche

contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Nel caso in cui gli approfondimenti progettuali e le verifiche sulla sussistenza dell'interesse culturale dei manufatti presenti nell'area oggetto di intervento richiesti dalla Soprintendenza e contenuti nel parere favorevole, di cui all'allegato 2, determinino modifiche al progetto *omissis* oggetto della presente autorizzazione, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione paesaggistica limitatamente alle parti oggetto di modifica.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

*Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA
Classif. 11.100/GESP/126./2020A/A1600A*

Rif. n. 21054./A1610B del 26/02/2020

Rif. n. 32084./A1610B del 30/03/2020

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune : GROSSO (TO)
Intervento: Realizzazione di rotatoria tra la S.P. N.22 e la S.P.N.22, DIR.01
Proprietà : Città metropolitana di Torino

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di Grosso (TO) in data 26/02/2020, con nota prot. 545 del 24/02/2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in merito all'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti tramite PEC, dalla Città metropolitana di Torino, in data 30/03/2020, con nota prot. 23319 del 20/03/2020,

considerato che gli interventi previsti sono relativi alla costruzione di una rotatoria sulla S.P.N.22 del Colle Forcola, a nord del centro abitato di Grosso, in corrispondenza dell'incrocio, a raso, con la S.P.N.22 DIR01; la strada provinciale n. 22 è un importante asse viario della zona del Canavese, poiché permette il collegamento tra i Comuni di Ciriè, Grosso e Corio, e la necessaria messa in sicurezza delle carreggiate, mediante la realizzazione di una rotatoria, è prevista al km 5+600, in

corrispondenza del sopra citato incrocio; l'ambito territoriale in cui si inserisce l'infrastruttura è costituito da un'area periurbana di fondovalle, con caratteri di prevalente naturalità, determinata dalla presenza di aree prative frammiste a macchie di vegetazione arborea e arbustiva autoctona,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n.31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Grosso (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. "c" del D.Lgs 42/2004, in quanto è situato all'interno della fascia dei 150 metri del torrente Fisca,

considerata l'utilità dell'opera in progetto e le non rilevanti trasformazioni della naturale morfologia dei territori in esame, conseguenti alla sua realizzazione,

visto che il piano viabile della prevista rotatoria, corrisponde in gran parte all'attuale sedime dell'incrocio tra le carreggiate esistenti;

valutato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che :

- in considerazione del sito d'intervento, connotato da una prevalente naturalità e da poche opere antropiche, al fine di ottenere un idoneo inserimento paesaggistico, le dimensioni della rotatoria e delle diramazioni di collegamento con le strade esistenti, siano contenute allo stretto necessario alla realizzazione delle opere previste;
- l'area centrale della rotatoria sia inerbata, così come rappresentato nei rendering pervenuti in data 30/03/2020, effettuando, se possibile, un lieve riempimento di terreno, degradante verso l'esterno e pari, nell'area centrale della circonferenza, a 50-60 cm di altezza;
- siano salvaguardati, se possibile, o ricollocati in idonea area, i piloni esistenti, visibili sui fotogrammi n. 6,7, 8 e 9 allegati alla Relazione tecnica pervenuta in data 26/02/2020, in quanto elementi peculiari di testimonianza storico-documentale della località in argomento.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	<i>Istanza</i>	trasmissione pratica regione.pdf
2	<i>Relazione tecnica</i>	486_12705_2019_2. pdf
3	<i>Relazione Paesaggistica</i>	486_12705_2019_4. pdf
4	<i>Elaborato planimetrico di progetto</i>	486_12705_2019_8. pdf
5	<i>Trasmissione integrazioni</i>	23319_20.03.20_SP22_Grosso_trasmiss.integraz.paesagg. pdf
6	<i>Elaborati di sezione e rendering</i>	23319_1_20.03.20_ Integrazioni Paesaggistica- allegato.pdf p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Margherita Baima

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



*Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Torino,

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Territorio e Paesaggio
Corso Bolzano, 44
10121 TORINO
c.a. arch. Giovanni Paludi
c.a. arch. Margherita Baima
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

AMBITO E SETTORE: tutela paesaggistica / architettonica / archeologica
DESCRIZIONE: **Comune di GROSSO (TO)**
Bene e oggetto dell'intervento: *Realizzazione di rotatoria tra la S.P. n. 22 e S.P. n. 22 direzione 01 – Opere compensative discarica di Grosso*
Indirizzo: S.P. n. 22 del Colle Forcola km 5+600 – strada località Vauda
DATA RICHIESTA: **Data di arrivo richiesta:** 16/04/2020
Protocollo entrata richiesta: 6006 del 16/04/2020
RICHIEDENTE: Città metropolitana di Torino, Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità – Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1/ pubblico
PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI DI LIEVE ENTITA' (art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; D.P.R. 31/2017)
Autorizzazione interventi su beni culturali (art. 21 c. 1 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: **Tipologia dell'atto:** PARERE VINCOLANTE
Destinatario: Regione Piemonte - Direzione Ambiente / pubblico

Vista la richiesta presentata da codesto Settore Regionale alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate per l'intervento di cui all'oggetto, preso atto che il Comune di Grosso non risulta idoneo all'esercizio della delega;

esaminate la documentazione progettuale - comprendente le integrazioni in risposta a codesto Settore regionale, di cui alla richiesta acquisita anche agli atti della Scrivente con prot. n. 4920 del 17/03/2020 - e la Relazione istruttoria allegate all'istanza, relativa a interventi volti alla messa in sicurezza delle carreggiate tramite la realizzazione di una rotatoria a raso fra la S.P. n. 22 e la S.P. n. 22 dir. 01 e la sistemazione dell'intersezione a "T" fra la S.P. n. 22 e la strada di accesso alla discarica;

questo Ufficio esprime, per quanto di competenza, le seguenti valutazioni:

tutela paesaggistica

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) (fascia di rispetto 150 m dal torrente Fisca) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; verificata la conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito oggetto di intervento;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, **esprime parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. per il progetto presentato, **fatto salvo quanto sotto indicato in merito alla tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e alla seguente vincolante prescrizione:**

- venga limitato l'impatto del previsto impianto di illuminazione stradale, nel rispetto della normativa di settore e di sicurezza, approfondendo la valutazione di soluzioni alternative per numero di pali di sostegno e collocazione nell'ambito della nuova rotatoria.

tutela architettonica

Preso atto che, come indicato nella Relazione tecnico-generale (ottobre 2019), per la realizzazione dell'intervento di riorganizzazione delle due intersezioni stradali individuate (fra la S.P. n. 22 e la strada località Vauda e fra la S.P. n. 22 e la S.P. n. 22 in direzione 01), *si renderà necessario provvedere alla rimozione e al riposizionamento dei due piloni votivi* collocati a margine della strada provinciale, su terreni agricoli, ipotesi non altrimenti descritta negli elaborati grafici e tecnici allegati;





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Foglio n. 2 - segue nota prot. n.

del

preso atto che codesto Settore regionale prescrive che *i piloni esistenti siano salvaguardati, se possibile, o ricollocati in idonea area, in quanto elementi peculiari di testimonianza storico-documentale della località in argomento;*

considerato che detti immobili, individuabili nei fotogrammi nn. 6, 7, 8 e 9 della *Relazione tecnico-generale* allegata, qualora risultino di proprietà di ente o istituto pubblico o persone giuridiche private senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni, sono sottoposti alle disposizioni della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. in forza del combinato degli artt. 10-12, sino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale;

questo Ufficio chiede **chiarimenti in merito alla individuazione della proprietà e riguardo all'epoca di costruzione di detti manufatti** e, qualora essi rientrino nei disposti di tutela della Parte II del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., di perfezionare tempestivamente l'istanza con una specifica richiesta di esame della proposta di rimozione e riposizionamento, corredata da una adeguata relazione storico-descrittiva e da documentazione fotografica di dettaglio che ne documenti anche l'apparato iconografico e decorativo, nonché da un approfondimento della proposta progettuale per il riposizionamento dei due piloni, coerentemente con le caratteristiche del sito.

tutela archeologica.

Considerato il carattere limitato degli interventi di scavo previsti, consistenti in scarifiche superficiali e nello spostamento di alcuni sottoservizi, si considerano minime le possibilità di intercettazione di depositi di interesse archeologico conservati e non si ritiene pertanto necessaria l'attivazione delle procedure di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ex art. 25 del D. Lgs. 50/2016;

si esprime pertanto **parere di competenza favorevole all'esecuzione delle opere**, senza ulteriori prescrizioni, raccomandando comunque la massima attenzione durante i lavori e la tempestiva segnalazione a questo Ufficio in caso di eventuali ritrovamenti di interesse archeologico, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Si rimane in attesa di quanto richiesto, chiedendo di informare tempestivamente il proponente, e si ringrazia per la collaborazione.

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

I responsabili dell'istruttoria
tutela paesaggistica, tutela architettonica: arch. N. Ostorero
nadia.ostorero@beniculturali.it

tutela archeologica: dott.ssa S. Ratto
stefania.ratto@beniculturali.it

